

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 11/01/2022

FATTO

1. In data 22.10.2015 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 25.080,00, da rimborsare in n. 120 rate. A gennaio 2021, parte ricorrente ha estinto il finanziamento in via anticipata in corrispondenza della rata n. 61.

Con ricorso del 23.06.2021, preceduto da reclamo del 9.04.2021, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 1,808,73. Chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata, pari a euro 110,43, in quanto illegittimamente addebitata, e il rimborso di euro 200,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso. A tal proposito, rileva che il credito derivante dal contratto *de quo* è stato ceduto dalla banca intermediaria a Q** S** nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. del 10.08.2019.

Nel merito, l'intermediario resistente afferma che il contratto distingue chiaramente tra voci di costo *recurring* e voci di costo *up-front*, le quali, in quanto volte alla concessione e all'erogazione del prestito, non sono ritenute rimborsabili, come espressamente previsto dallo stesso contratto. Rileva, inoltre, che il conteggio estintivo è stato redatto non solo

sulla base delle clausole contrattuali firmate dal ricorrente, ma anche in virtù del testo dell'art. 125-sexies t.u.b., delle *Disposizioni sulla Vigilanza* di Banca d'Italia e degli *Orientamenti di Vigilanza* del 27 marzo 2018. L'intermediario eccepisce altresì l'inapplicabilità della sentenza "Lexitor", in quanto resa in merito a una controversia sorta in un ordinamento diverso (quello polacco) e riguardante una direttiva che non è *self-executing*, avente quindi esclusivamente efficacia verticale e non orizzontale. L'intermediario deduce che, come statuito anche dall'ABF, le commissioni dell'agente effettivamente pagate a terzi non sono soggette ad alcuna restituzione. Quanto alla penale per l'estinzione anticipata, espressamente pattuita fra le parti nel contratto e dunque, pienamente accettata dal ricorrente, osserva che la relativa applicazione trova ragione nell'art. 125-sexies t.u.b. e che il pagamento all'intermediario è dovuto e legittimo, in quanto legato al pregiudizio economico subito dall'intermediario stesso a causa dell'anticipata estinzione del finanziamento. Infine, l'intermediario si oppone alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente, in ragione della natura seriale della materia oggetto del ricorso.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. In via preliminare va esaminata la questione pregiudiziale sollevata da parte resistente. In relazione all'eccepita carenza di legittimazione passiva, l'intermediario afferma che il credito derivante dal contratto *de quo* è stato ceduto a una società veicolo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. del 10.08.2019.

Con riferimento a tale eccezione, si richiama la decisione n. 6816/2018 del Collegio di coordinamento dell'ABF, con la quale l'Arbitro, chiamato a pronunciarsi in relazione al soggetto legittimato passivo in un'operazione di cartolarizzazione con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti, ha affermato che l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutiva è il soggetto che ha ricevuto il pagamento del saldo di estinzione, sulla base dell'assunto che l'indebita sorge «nel momento dell'estinzione del finanziamento».

Nel caso di specie, il credito derivante dal finanziamento è stato ceduto alla società veicolo nell'agosto 2019 e, quindi, prima dell'estinzione anticipata avvenuta nel gennaio 2021. Tuttavia, l'intermediario resistente ha ceduto il credito mantenendone l'incarico alla gestione, tant'è che il conteggio estintivo e la liberatoria, versati agli atti, risultano emessi e sottoscritti proprio dall'intermediario resistente.

La suddetta eccezione non merita dunque di essere accolta (per un'analogia conclusione v. Collegio di Roma, decisione n. 23468/2021).

3. Venendo al merito della controversia, si rileva che, mediante la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha stabilito quanto segue:

«In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014» (sottolineatura aggiunta).

Secondo quanto ribadito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso dei costi *recurring* può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, tali costi devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

4. Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge (avvenuta il 25 luglio 2021), si rileva che le somme riconosciute dall'intermediario a titolo di restituzione degli oneri non maturati hanno assorbito quanto spettante al ricorrente, come si evince dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	61
rate residue	59
TAN ▶	4,50%

% restituzioni	
- in proporzione lineare	49,17%
- in proporzione alla quota	26,20%

n/c	restituzioni					tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	contrattuale in proporzione agli interessi	altro criterio contrattuale	rimborsi	
☐ commissioni di gestione	€ 1.836,67	€ 903,03	☒ € 481,18	☐	€ 1.005,10	-€ 102,07
☐ incasso rata	€ 207,60	€ 102,07	☒ € 54,39	☐		€ 102,07
☐			☒	☐		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 0,00
interessi legali						si

5. Parte ricorrente domanda altresì il rimborso della commissione di estinzione anticipata di euro 110,43, in quanto illegittimamente addebitata.

A tal riguardo, va richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.03.2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Nel caso di specie, la commissione in parola non risulta applicata in conformità dell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. In particolare, preso atto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che l'importo anticipatamente rimborsato era maggiore di euro 10.000, la somma addebitata non risulta conforme al limite dell'1% «dell'importo rimborsato in anticipo» ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b.

Su quest'ultimo profilo, va richiamato il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento nella recente decisione n. 11679 del 5.05.2021: *«l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito»*. Significativa è poi la precisazione, contenuta in motivazione, secondo cui *«l'importo rimborsato in anticipo non si identific[a] con il capitale residuo al netto dei soli interessi corrispettivi, bensì con l'importo effettivamente versato dal consumatore al creditore/mutante quale risulta dalla "riduzione del costo totale del credito", tenuto conto anche dell'esito dell'eventuale vertenza promossa dal consumatore per l'accertamento dell'esatto ammontare dei rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. In questo senso, per connessione logica, va intesa anche la locuzione "debito residuo" di cui all'art. 125-sexies, comma 3, lettera "d"»*.

6. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si deve pertanto concludere nel senso che non è dovuto alcun indennizzo e la relativa richiesta di rimborso merita di essere accolta.

In effetti, nel conteggio estintivo la percentuale dell'1% è stata calcolata sul capitale residuo, pari a euro 11.043,39, senza però detrarre da quest'ultimo l'abbuono relativo agli oneri non maturati, pari a euro 1.005,10. Ne consegue che la somma effettivamente rimborsata in via anticipata dal ricorrente in virtù dell'estinzione del finanziamento deve considerarsi pari non a euro 11.043,39, bensì a euro 10.038,29, con la conseguenza che l'importo massimo dell'indennizzo non avrebbe dovuto, in sede di conteggio estintivo, eccedere l'1% di quest'ultima somma e dunque la soglia di euro 100,38.

Da quanto sopra detto si ricava la nullità della clausola contrattuale relativa all'indennizzo in esame, perché applicata in violazione della norma imperativa di cui all'art. 125-sexies t.u.b., e l'accoglimento della relativa richiesta di rimborso (per un precedente in termini v. Collegio di Roma, decisione n. 8414/2020).

Il ricorrente ha quindi diritto al rimborso dell'intero importo della penale pagata, pari a euro 110,43.

7. Non può accogliersi, invece, la domanda di rimborso delle spese legali data la natura seriale del ricorso.

8. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 110,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1601 del 25 gennaio 2022

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA